



Data

25 GIU 2007

Protocollo N°

358920/59,06

Allegati N°

1

Oggetto

ENEL PRODUZIONE S.p.A. - Trasmissione del decreto della Dirigente regionale della Direzione Commercio n. 222 del 19 giugno 2007.

Spett.le **Enel Produzione S.p.A.**

Div. Generazione ed Energy Management
Area di Business Termoelettrica U.B. Fusina
Via dei Cantieri 5
30030 VENEZIA

e p.c. **U.T.F.**

Via Dante 97
30100 VENEZIA

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Dorsoduro 3862
30123 VENEZIA

Autorità Portuale

Zattere, 1401
30123 VENEZIA

Capitaneria di Porto

Sezione Demanio
Zattere, 1408
30123 VENEZIA

Comune di Venezia

Sportello Unico Attività Produttive
S. Marco 4136
30124 VENEZIA



Si trasmette, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza, copia del Decreto della Dirigente 19 giugno 2007, n. 222, con il quale si accerta la permanenza dei requisiti di esercizio del deposito di oli minerali ubicato presso la centrale termoelettrica di Porto Marghera.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE REGIONALE
Dr. Giancarla Niero

All.: DD n. 222 del 19/06/07

Direzione Commercio
Uff. Carburanti
Via G. Pepe 2 - 30172 Venezia-Mestre
Tel. 041 2794243 - Fax 041 2794253
e-mail: francesca.gallo@regione.veneto.it



Direzione Commercio



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. 222 del 19 010. 2007


OGGETTO: ENEL PRODUZIONE S.P.A. – Deposito costiero di oli minerali, ad uso industriale, sito presso la centrale termoelettrica di Porto Marghera VE.

LA DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE COMMERCIO

- VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- VISTA la Legge 7 maggio 1965, n. 460;
- VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, con il quale è stato emanato il Regolamento per la semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di depositi di oli minerali;
- VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, recante la normativa di riordino del settore energetico, che ha conferito alle regioni le competenze amministrative nel settore della lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali;
- VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 15865 del 15 marzo 1995, con il quale veniva rinnovata fino alla data del 18 luglio 2002, in favore della Enel s.p.a., la validità della concessione ministeriale relativa all'esercizio di un deposito costiero di oli minerali sito in Venezia-Porto Marghera della capacità complessiva di mc. 28.161;
- VISTA l'istanza di rinnovo della concessione presentata dalla Enel s.p.a. al Ministero delle Attività produttive in data 21 giugno 2002;
- VISTA l'attestazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di Venezia;
- VISTO il parere favorevole espresso dall'Agenzia delle Dogane;
- VISTO il parere favorevole della Direzione Urbanistica e Beni Ambientali della Regione Veneto;
- VISTI i precedenti decreti di autorizzazione all'esercizio provvisorio del deposito che hanno consentito la prosecuzione dell'attività in attesa del rinnovo della concessione ministeriale;
- VISTO il proprio precedente Decreto n. 92 del 10 marzo 2006, con il quale veniva autorizzata la riduzione della capacità complessiva di stoccaggio del deposito in oggetto da mc. 28161 a mc. 14057,2;
- VISTO il parere favorevole alla prosecuzione per ulteriori tre anni dell'esistente attività del complesso ENEL di Porto Marghera, contenuto nel verbale di Collaudo di cui all'art. 48 Cod. Navigazione della Capitaneria di Porto di Venezia datato 16 maggio 2007;
- VISTO il Certificato di Prevenzione Incendi con validità fino all'11/02/2010, rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

DECRETA

1. La permanenza dei requisiti di esercizio del deposito costiero di oli minerali, ad uso industriale, ubicato presso l'impianto termoelettrico di Venezia-Porto Marghera, per la prosecuzione dell'attività da parte della società Enel Produzione s.p.a. con sede legale in Roma, viale Regina Margherita 125, P.I. e C.F. 05617841001.
2. Il deposito risulta attualmente così costituito:
 - n. 2 serbatoi metallici f.t. da mc. 7.000 cadauno per olio combustibile;
 - n. 1 serbatoi metallici f.t. da mc. 25 per gasolio;
 - n. 1 serbatoi metallici f.t. da mc. 20,2 per olio isolante;
 - n. 1 serbatoi metallici f.t. da mc. 6 per gasolio riscaldamento;
 - mc. 6 di gasolio e olio lubrificante in fusti;**Totale mc 14.057,2**
- Nell'ambito del deposito insiste un impianto privato di carburanti costituito da un serbatoio di mc. 9 di gasolio ad uso autotrazione, per il quale dovrà essere richiesta apposita autorizzazione comunale ai sensi della Legge Regionale 23 ottobre 2003, n.23
3. Alla società titolare dall'autorizzazione è fatto obbligo di tenere il deposito costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione. La società titolare dall'autorizzazione è altresì tenuta a consentire il libero accesso al deposito ai funzionari dell'Amministrazione delle Finanze e delle altre Amministrazioni preposte al controllo degli stessi.
4. La suddetta autorizzazione è subordinata all'osservanza della vigente normativa in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza ambientale e sanitaria, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
5. Il deposito, in conseguenza della riduzione della capacità complessiva di stoccaggio, sarà soggetto a verifica da parte dell'apposita Commissione regionale di collaudo.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, la gestione del deposito è regolata dalle norme di cui al R.D.L. n. 1741/34, R.D. n. 1303/34, D.P.R. n. 420/94 e L. n. 239/04.
7. L'Agenzia delle Dogane e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono invitati a voler impartire opportune disposizioni, dandone notizia alla Regione Veneto - Direzione Commercio.
8. Il presente Decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



LA DIRIGENTE REGIONALE
Dr. Giancarla Niero

Firmato

Firma

PER COPIA CONFORME



Responsabile del procedimento

Dott. Claudio Sensini

PROT. N.

2008/25079

Responsabile dell'istruttoria:

FASCICOLO 2007.XIII/5/1.123

CODICE PROCEDIMENTO: P39096

Mestre... *18.01.2008*

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO N. PG 2007 353091 ai sensi art. 4 DPR n. 447/98 e successive modifiche DPR n. 440/00.

- Vista la domanda prot. PG 2007 353091 presentata in data 27/08/2007 dal sig.

BUSATTO Ing. RENZO, nato a Venezia il 15.11.1955 C.F.: BST RNZ 55S15 L736C

allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Venezia, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta

ENEL PRODUZIONE S.P.A. - C/O CENTRALE FUSINA
C. F. 056178410001

sita in

VIA DEI CANTIERI n.5 - 30175 MARGHERA (VE)

intesa ad ottenere il provvedimento unico per l'installazione e l'esercizio di un contenitore-distributore mobile fuori terra di carburante ad uso privato di mc. 9 di gasolio, nei locali siti in

VIA DELL'ELETTRICITA' N. 23 - 30175 MARGHERA

Dati catastali: N.C.E.U./N.C.T sezione VENEZIA foglio 4 mappale 16 subalterno

- Considerato che la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento unico semplificato di cui all'art. 4 del Regolamento approvato con D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni, avvio avvenuto il 27/08/2007 ;
- Considerato che gli Uffici medesimi hanno provveduto al riguardo e hanno fatto pervenire i seguenti pareri:
Parere Sportello Unico Attività Produttive - Area Tecnica - Via Ulloa Marghera del 19.10.2007;
Viste le risultanze dell'esame istruttorio e dei pareri obbligatori acquisiti, si propone l'adozione del seguente provvedimento conclusivo: RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE/PROCEDIBILITA' E ARCHIVIAZIONE D.I.A. alle seguenti condizioni: esito favorevole parere Uff. Ambiente.

Parere Servizio Pianificazione Ambientale-Area Pianificazione Strategica prot. 430415/2007 del 17/10/2007: FAVOREVOLE.

Considerato che l'attuale stato e destinazione d'uso dell'area specificatamente oggetto dell'intervento edilizio proposto, costituisce condizione ostativa alla eventuale bonifica della medesima e che pertanto la realizzazione del manufatto in questione non determina di per se impedimento alla bonifica stessa, si esprime per quanto di competenza parere favorevole all'intervento in oggetto.-

-PARERE ULSS prot. n. 07/51190 DEL 13.12.2007

In relazione all'istanza del 12.11.2007 presentata dalla ditta ENEL PRODUZIONE S.P.A. per il serbatoio fuori terra da 9 mc. si esprime il seguente parere di competenza: FAVOREVOLE. Si fa in fine presente che per quanto attiene al rispetto delle norme di prevenzione e progettazione ambientale dovrà essere richiesto il



parere degli enti competenti (Amministrazione della Provincia di Venezia, ARPAV, Ente Gestione Fognature ecc.).

-PARERE VIGILI DEL FUOCO prot. n. 17130 del 14.09.2006

Questo Comando esaminata la documentazione prodotto e relativa a quanto in oggetto, ritiene il progetto conforme alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed ai criteri ad essa applicabili con l'integrazione dei seguenti accorgimenti di seguito elencati.

1. Prevedere la possibilità del convogliamento e recupero di eventuali spanti sia durante la fase di rifornimento dei veicoli che durante la fase di rifornimento della cisterna.
2. Valutare ed indicare le misure di sicurezza previste durante la fase di riempimento del serbatoio. Prevedere un attacco dell'impianto di messa a terra per la fase di riempimento della cisterna.
3. Prevedere l'applicazione in zona di apposita cartellonistica indicante le procedure da seguire in caso di emergenza inserire il distributore all'interno del piano di emergenza di tutta l'attività.

Ogni modifica alle strutture impianti o condizioni di esercizio, che comportano un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste nel progetto approvato, comprensivo degli interventi integrativi, obbliga la ditta ad attivare nuovamente le procedure di cui all'art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37.

Completate le opere la ditta dovrà richiedere in carta legale il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

- Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo nei termini indicati nel dispositivo che segue;
- Visto il D.Lgs. 112/1998 e il D.P.R. 447/1998, e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le normative statali, regionali e comunali vigenti;

In base ai pareri degli Uffici competenti pervenuti adotta il presente

PROVVEDIMENTO UNICO
conclusivo che costituisce titolo unico per la

installazione e l'esercizio di un contenitore-distributore mobile fuori terra di carburante ad uso privato di mc. 9 di gasolio, nei locali siti in VIA DELL'ELETTRICITA' N. 23 – 30175 MARGHERA

Dati catastali: N.C.E.U./N.C.T

sezione VENEZIA foglio 4 mappale 16 subalterno

alle seguenti prescrizioni:

-PARERE VIGILI DEL FUOCO prot. n. 17130 del 14.09.2006

1. Prevedere la possibilità del convogliamento e recupero di eventuali spanti sia durante la fase di rifornimento dei veicoli che durante la fase di rifornimento della cisterna.
2. Valutare ed indicare le misure di sicurezza previste durante la fase di riempimento del serbatoio. Prevedere un attacco dell'impianto di messa a terra per la fase di riempimento della cisterna.
3. Prevedere l'applicazione in zona di apposita cartellonistica indicante le procedure da seguire in caso di emergenza inserire il distributore all'interno del piano di emergenza di tutta l'attività. Ogni modifica alle strutture impianti o condizioni di esercizio, che comportano un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste nel progetto approvato, comprensivo degli interventi integrativi, obbliga la ditta ad attivare nuovamente le procedure di cui all'art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37.

Completate le opere la ditta dovrà richiedere in carta legale il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio, pena la decadenza del presente atto. I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio.

Alla ditta è fatto obbligo di:

- provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti;



DIPARTIMENTO POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Mobilità
Area Funzionale Trasporti
Servizio Concessioni Servizi di Trasporto Non di Linea
U.O.C. Trasporti terrestri e Carburanti
P.tta C. Battisti n. 17 - Mestre

- consentire il libero accesso ai funzionari dell'Amministrazione delle Finanze, ai quali dovranno essere esibiti la contabilità e ogni altro documento relativo all'attività dell'impianto, nonché agli altri funzionari preposti al controllo;
- osservare le prescrizioni di cui alla regola tecnica D.M. 12.09.2003; per quanto attiene il rispetto delle norme di prevenzione e protezione ambientale (scarichi ecc) dovrà essere richiesto, qualora necessario, il parere degli enti competenti (Provincia, Enti gestori impianti di depurazione, ARPAV, ecc.).

Alla Ditta è fatto divieto di:

- dare all'impianto una destinazione diversa da quella assegnata senza la prevista autorizzazione;
- porre in esercizio le modifiche all'impianto prima dell'esito favorevole del collaudo di cui all'art. 9 della L.R. 23/2003, da parte dell'apposita Commissione Comunale, da richiedersi da parte della ditta titolare, entro 60 gg. dal rilascio del provvedimento.
- Erogare o vendere il prodotto a terzi.

La ditta dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque pluviali del piazzale di rifornimento, rilasciata dall'Ente territorialmente competente.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra richiamate comporta la revoca immediata del presente provvedimento, il quale dovrà essere sempre a disposizione presso l'impianto per eventuali controlli da parte degli Organi di Vigilanza.

Vengono fatte salve le cause di revoca del provvedimento.

Prima di porre in esercizio l'impianto deve essere superato con esito favorevole il collaudo da parte della Commissione Comunale competente od ottenuta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, entrambi da richiedersi con separata istanza;

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al pagamento degli oneri e delle tariffe previste dalla norma per le attività amministrative espletate e dagli adempimenti indicati dalla norma vigente

Al presente atto sono fatti salvi gli eventuali diritti dei terzi.


La Dirigente
Dot.ssa Paola Volpato

	CITTA' DI VENEZIA DIREZIONE INTERDIPARTIMENTALE FINANZA E BILANCIO
DIRITTI DI SEGRETERIA - € 0,52	
SERVIZIO ENTRATE E CONTABILITA' AZIENDE IL RESPONSABILE Dott. TIZIANO VANIN	

COMUNE DI VENEZIA
Uffici di competenza
U.O.C. Trasporti - Mestre



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.



DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
AREA DI BUSINESS TERMOELETTRICA
UB FUSINA

30171 Mestre Centro - Venezia - Casella Postale 169
T +39 0418218611 F +39 0415060662

PRO/PRO/AdB-PT/PCA/UB-FS/EAS

Raccomandata AR

Spett.le
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
Direzione Amministrazione e Affari
Istituzionali
Settore Demanio
Area Concessioni Demaniali
S.Marta, Fabbricato 13
30123 VENEZIA VE

Oggetto: CENTRALE TERMOELETTRICA DI MARGHERA Concessione demaniale per occupazione ed uso di uno specchio acqueo ed aree demaniali marittime per complessivi mq 4.118, 45 e mq 4.418, nel Canale Industriale Ovest a Porto Marghera.
Rinnovo licenza di concessione - **Anni 2008 - 2009**

Seguito ns. richiesta di realizzazione interventi di demolizione e/o rifacimento banchine prot. ENEL PRO/0016633 del 28/05/08 e Vs. risposta APV13645-CONC-DEM-DIST/9478 del 28/07/08, inviamo domanda in bollo intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di concessione di cui in oggetto.

Distinti saluti.

Giuseppe Molina
IL RESPONSABILE

Allegati: c.s.d.



ENEL PRODUZIONE S.p.A.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT

Area di Business Termoelettrica - UB-FS/EAS

All'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Direzione Amministrazione e Affari Istituzionali

Settore Demanio

Area Concessioni Demaniali

S.Marta, Fabbricato 13

30123 VENEZIA VE

Oggetto: CENTRALE TERMOELETTRICA DI PORTO MARGHERA (VE)

Concessione demaniale per occupazione ed uso di uno specchio acqueo ed aree demaniali marittime per complessivi mq 4.118,45 e mq 4.418, nel Canale Industriale Ovest a Porto Marghera - Rinnovo licenza di concessione.

L'ENEL Produzione S.p.A – Divisione Generazione ed Energy Management - Area di Business Termoelettrica - U.B. Fusina, con sede in Via dei Cantieri, 5 – 30176 MALCONTENTA VE e domicilio, ai fini fiscali, in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA – P.I. e C.F. 05617841001;

PREMESSO

- ◊ che in data 3 settembre 2008, con licenza di concessione n. 33222 di repertorio n. 139 del registro concessioni, l'Autorità Portuale di Venezia ha concesso all'ENEL Produzione S.p.A. l'uso di uno specchio acqueo di mq 4.118,45 e l'occupazione di aree demaniali marittime per complessivi mq 4.418, poste in fregio al Canale Industriale Ovest di Porto Marghera, per il periodo 01/01/2007 + 31/12/2007;
- ◊ che la richiesta di rinnovo, per l'anno 2008, è stata presentata in data 19/12/2007 prot. ENEL/GEM/0032631;

◊ che a tutt'oggi il rinnovo della licenza per l'anno 2008 risulta ancora in fase di istruttoria presso i Vostri uffici;

CHIEDE

nelle more del rilascio per l'anno 2008 della licenza di concessione demaniale, il rinnovo della stessa per l'anno 2009.

Con osservanza.

Fusina, Il 12 NOV. 2008

Enel Produzione S.p.A
G.E.M. / A.d.B. Termo
Unità Business Fusina
Via dei Cantieri, 5
30176 MALCONTENTA (VE)


Ing. Giuseppe MOLINA

Autorità Portuale di Venezia



LICENZA DI CONCESSIONE

N. 33413 di repertorio

N. 48 del registro concessioni

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI VENEZIA
SERIE ATTI PRIVATI

IL PRESIDENTE

Reg. il - 31 MAR. 2009 N. 1436

VISTO

Liquidati Euro 517,44
IL DIRETTORE

- l'istanza in data 21/12/2007 della società:

ENEL PRODUZIONE S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125

00198 - ROMA ()



IL FUNZIONARIO
Fulvia BENOZZI

- codice fiscale e p. IVA: n. 05617841001;

- la licenza 29133 di Rep. del 27.4.1999 rilasciata all' Enel S.p.A. e preso atto del conferimento ad Enel Produzione S.p.A., secondo il disposto dell'art. 13 del D.L. 16.3.1999 N. 79, delle attività di produzione di energia elettrica di Enel S.p.A. afferenti la centrale termoelettrica di Venezia Porto Marghera;

- il parere della Commissione Consultiva ex art. 15 legge 84/94 espresso in data 12 luglio 2001;

- il parere del Comitato Portuale espresso in data 26 luglio 2001;

- la documentazione relativa alla sanatoria edilizia comunale dell'ampliamento del parco carboni e della vasca raccolta olii, trasmessa dalla concessionaria con foglio n. 511 del 23.10.2001;

- il Decreto Interministeriale n.15865 del 14.3.1995, i fogli del Ministero delle Attività Produttive prot. 214751 del 23.8.2002, prot. 252952 del 15.4.2003, prot. 263757 del 13.11.2003 e prot. 255453 del 17.6.2004, nonché il Decr. reg. n. 44 del 7 marzo 2005, e il Decr. reg. n.115 del 7

Enel Produzione S.p.A
G.E.M. / A.d.B. Termo
Unità Business Fueling

Volino

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA



Prot. 5838

giugno 2005; e da ultimi il Decr. della Dir.Comm. 10.3.2006, n.92 che su istanza in data 22.5.2006 della Società Enel Produzione S.p.A. ha autorizzato la riduzione di capacità complessiva del deposito per un totale di mc. 14.057,2 , ed il Decr. reg. n.204 del 16/6/2006 con il quale è stata rinnovata sino al 16.12.2006 la validità della autorizzazione per l'esercizio del deposito per uso industriale di olii minerali ENEL di Porto Marghera;

- il Decr. Reg. n.222 in data 19 giugno 2007 mediante il quale si accerta la permanenza dei requisiti di esercizio del deposito per uso industriale di olii minerali ubicato presso la centrale termoelettrica ENEL di Porto Marghera;
- la licenza 33222 di rep. del 03.09.2008;
- visto l'esito positivo della revisione della autorizzazione e della concessione rilasciate alla società Enel Produzione S.p.A., ai sensi degli artt. 16 (comma 6) e 18 (comma 8) della Legge 28.1.1994 n. 84, effettuata anche al fine di verificarne la conformità a quanto previsto dalla legge 186/2000;
- il rinnovo, in pari data della presente licenza, dell'Autorizzazione rilasciata alla Enel Produzione S.p.A. per l'esercizio di attività portuali ex 16 della predetta Legge;
- l'Ordinanza n.268 del 9.01.2008;
- gli artt. 18, e 20 comma 4 della Legge 28.1.1994 n. 84 e successive disposizioni modificative ed integrative della stessa;
- l'art. 36 del Codice della navigazione;

valendosi delle facoltà conferitegli

CONCEDE

con la presente licenza alla predetta richiedente, l'occupazione dei sotto specificati beni demaniali perché li usi in modo diretto ed esclusivo:

- specchio acqueo per complessivi 4.118,45 mq (200,9x20,5) lungo la sponda occidentale del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera;

- area di 4.418 mq (220,9x20) della fascia demaniale retrostante detta sponda;

- le sottoelencate Pertinenze demaniali marittime ivi insistenti e che vengono individuate dal numero di riferimento a fianco di ciascuna indicato nella planimetria ENEL PT/T5597 agg. al 16.7.1993 vistata dall' Ufficio Genio Civile OO.MM. con il n. 476 in data 22.7.1994:

1) tratto di m 75 del muro di cinta costituente l'argine del bacino di contenimento del parco serbatoi per olio combustibile;

2) manufatto per presa acqua marina (di circolazione) in c.a., avente lunghezza di c.ca 28 m raccordato ad una condotta interrata pure in c.a. diam. m 2,20 la quale percorre trasversalmente l'area demaniale in concessione. A valle della bocca di entrata, protetta da una bricola da 3 pali (punto 41), è sistemato il sistema di griglie rotative autopulitrici dotato di n. 2 pompe di lavaggio (punto 26) e potenziato con un ulteriore apparato sgrigliatore (punto 20) munito di nastro trasportatore (punto 33) e passerella di controllo e manutenzione griglie rotanti (punto 19) di proprietà ENEL, (vedasi particolari disegno ENEL 100.001/a 17.6.1985 vistato dall' Ufficio Genio Civile OO.MM. con il n. 5170/6.10.1986).

3) tubazione diam. 250 mm., per olio combustibile, di collegamento tra il parco serbatoi ed il pontile di cui al successivo (punto 13);

4) e 5) rispettivamente tratto di tubazione per acqua industriale con relativi stacchi per idranti antincendio con attacchi UNI70 e UNI45 (punto 29) e tratto di una tubazione per acqua potabile;



7) e 7) bis rispettivamente tratto di tubazione in cemento denom. SM1 e relativo pozzetto per scarichi acque miste industriali e pluviali e tratto di tubazione in cemento denom. SP1 per scarico acque pluviali con pozzetto finale. Trattasi di manufatto in c.a. a sezione trasversale trapezoidale collegato ad una tubazione in c.a. diam. m 0,80 sottopassante la fascia demaniale;

8) tratto di tubazione per scarico acqua di circolazione per raffreddamento condensatori e relativa opera di scarico in Darsena della Rana. Trattasi di tubazione in cemento diam. 2,20 che percorre in sottosuolo un tratto della fascia demaniale parallela al can. ind. Ovest ed alla Darsena della Rana per complessivi m 340. L'opera di scarico è costituita da un manufatto in c.a. che provvede a convogliare l'acqua in n. 2 condotti separati terminanti a mare, il primo dei quali ha diam. m 2,20 e lunghezza m 13 ed il secondo è composto da due tubazioni parallele diam. 1,20 m cadauna e lunghezza m 13. L'opera è presidiata a mare per un fronte di m 14 da una palancolata in ferro posta a m 15 dal ciglio sponda;

13) pontile in legno per scarico olio combustibile, installato a ridosso della opera di presa (di cui al precedente punto 2), ha dimensioni di m 2x14 con ampliamento della testata a m 3. E' ancorato alla struttura cementizia dell'opera di presa suddetta e supportato da una preesistente bricola da 3 pali all'uopo adeguata nonchè in testata da due pali affiancati da altri due per maggiore consistenza. E' corredato da una scaletta metallica e nella parte mediana dell'impalcato sul lato sud da una passerella in legno che si diparte ortogonalmente all'asse del pontile, lunga m 8, utilizzata per ispezionare la bocca dell'opera di presa. Sul pontile si attesta la tubazione (descritta al

Autorità Portuale di Venezia



punto 3) per lo scarico dell'olio combustibile. Sul pontile è altresì installata sulla parte mediana lato nord una scaletta per accesso ad imbarcazione incaricata di compiti di servizio e di sicurezza, il tutto in conformità a quanto rappresentato nell'istanza del 3.12.1993 e relativa documentazione tecnica;

15) fabbricato antincendio, avente dimensioni di m 3,55x3,75 ed altezza di m 2,45 poggiante su soletta in c.a. a lato opera di presa e contenente la seguente impiantistica non acquisita:

a) n.1 elettropompa per aspirazione acqua marina e 1 elettropompa più piccola per adescamento pompa principale;

b) n.1 nuova elettropompa avente portata mc/h 600 con tubazione collegamento, quadri di comando ed apparecchiature elettriche per azionamento pompa succitata (disegno PT/T4005 agg. 8.8.1986 vistato dall'Ufficio Genio Civile OO.MM. con il n. 1555 in data 23.4.1987);

E' pure concesso un accosto operativo, da arretrare a termini di Piano Regolatore, costituito da n. 8 briccole di cui n. 4 da 13 pali c.ca + 1 bottazzo, n. 2 da 12 pali +1 bottazzo, n.1 da 14 pali + 1 bottazzo e n.1 da 12 pali, e n. 4 bitte installate lungo il ciglio sponda.

Viene altresì concesso all'ENEL di mantenere ed esercitare sulla zona demaniale in questione opere ed impianti di sua proprietà che pure vengono sottolencati con numero di riferimento a fianco di ciascuno indicato:

9) piattaforma in legno, avente dimensioni in pianta di m 8,40 x 6, con struttura portante metallica rivestita con tavoloni in larice (vedasi disegno n.

4270 del 19.12.1986 vistato dall' Ufficio Genio Civile OO.MM. Con il n.

Enel Produzione S.p.A

G.E.M. / A.d.B. Termo

Unità Business Fuelina

1554 in data 14.5.1987);

10) parte di vasca in c.a. di raccolta oli e relativa fossa trappola di separazione;

11) due tratti di recinzione, di m 20 cad., intercludenti da nord e da sud il tratto di fascia demaniale in concessione;

12) ponte gru scaricatore, C.R.D.A., con potenzialità di circa 100 ton/h. con sistema nastri trasporto per smistamento carbone;

14) serbatoio di stoccaggio di acque meteoriche n.1, da mc 7.000 insistente in parte sul demanio marittimo;

16) ponte gru, Costamasnaga, del tipo a pantografo con potenzialità di 200 t/h con sistema nastri trasportatori per smistamento carbone;

- due vie di corsa aventi scartamento di m 30 sulle quali scorrono i due ponti gru sopradescritti. La via di corsa lato mare ricade in zona demaniale ed è sita sul muro di contenimento del parco carboni che l'ENEL mantiene parte su sedime demaniale (m 144x14) e parte su terreno di sua proprietà;

22) tratti di tubazioni interrate per additivi chimici di trattamento acqua condensatrice;

23) conduits interrati per alimentazione elettropompa antincendio fronte canale;

24) punti di ancoraggio per messe a terra;

27) tratto di tubazione interrata di mandata acqua antincendio da locale pompe a centrale;

31) tratto di conduits interrati per alimentazione pompe lavaggio griglie rotanti per aria compressa;

32) segnalatore di cavo subacqueo;

Autorità Portuale di Venezia

7

36) bigo per manovra manichette su pontile di cui al punto 13);

54) palancolata per panne galleggianti;

- scalette metalliche a terra per scavalco tubazioni;

39-41) n. 2 briccole da 3 pali cad.;

42-53) n.10 pali singoli ad intervalli vari per ancoraggio panne galleggianti ed ormeggio eventuali piccoli natanti ENEL.

Si concede inoltre, con la presente licenza, di mantenere ed esercitare un deposito costiero per oli minerali così costituito:

n.2 serb.met.f.t. mc 7.000 = mc 14.000 per olio combustibile;

n.1 serb.met.f.t.mc 25 = mc 25 per gasolio;

n.1 serb.met.f.t.mc 20,2 = mc 20,2 per olio isolante;

n.1 serb.met.f.t.mc 6 = mc 6 per gasolio uso riscaldamento;

in fusti = mc 6 per gasolio e olio

lubrificante.

Totale mc 14.057,2

Nell'ambito del deposito sono anche installati n. 4 serbatoi da mc 5 cadauno destinati al contenimento di oli esausti.

Il tutto in conformità alla documentazione tecnica allegata alla istanza ENEL in premessa citata ed al decreto del Ministero per l'Industria il Commercio e l'Artigianato n.15865 in data 14.3.1995, nonché in conformità alla Dichiarazione di inizio attività per variazione di capacità oltre il 30% della capacità complessiva che sostituisce ai sensi e per gli effetti dell'art.19 Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'Atto di autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 52, 2° comma del Cod. Nav.



Si concede altresì di mantenere, con le modalità descritte nella documentazione tecnica allegata alla istanza ENEL del 13.5.1986, la pavimentazione di una parte della fascia demaniale in concessione includendovi pure due piazzole in c.a. per la posa delle benne dei ponte gru, fermo restando che l'onere della manutenzione sarà a carico della concessionaria.

E' pure a carico della concessionaria la manutenzione del rivestimento della scarpata adiacente la fascia demaniale in concessione, realizzato conformemente al progetto di cui all' istanza ENEL in data 28 febbraio 1978

ALLO SCOPO DI:

esercire, ai sensi dell'art. 18 della legge 28.1.1994 n. 84 la propria attività portuale, correlata all'esercizio della centrale Termoelettrica ENEL di Venezia - Porto Marghera movimentando attraverso i beni concessi, oli minerali, carbone ed altre rinfuse destinati al rifornimento energetico di detta centrale.

Le attività portuali dovranno essere svolte secondo la tipologia di operazioni descritte nella documentazione presentata a comprova del possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 comma 6 lettera b della citata legge di riordino e relativamente alla movimentazione del carbone e delle altre rinfuse secche anche nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla autorizzazione ex art. 16 in premessa citata.

VERSO IL CANONE a corpo di complessivi € 25.519,00 ;

PER IL PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008;

con la costituzione del deposito cauzionale di complessivi € 51.038,00 interamente coperto come risulta dal numero di custodia 407/61 del B.A.V.

Autorità Portuale di Venezia



(€ 6.507,36) e dalla fideiussione bancaria n.78980 in data 28.5.1998 emessa dall'Istituto Bancario San Paolo e dai successivi atti di aumento di cui l'ultimo in data 10 aprile 2008, **cauzione richiesta dall'Autorità concedente in quanto dovuta per Legge.**

CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene rilasciata in via provvisoria in attesa dell'emanazione del Decreto interministeriale concernente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della Legge 28.1.1994 n. 84 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di cessazione per qualsivoglia motivo della sopracitata autorizzazione ex art. 16 L.84/94 la presente concessione si intenderà contestualmente decaduta.

In caso di particolare emergenza o per motivi relativi agli interessi generali del porto di Venezia e dei traffici marittimi resta salva la facoltà dell'Autorità portuale di utilizzare gli accosti per l'ormeggio e per le soste di navi non operanti nell'interesse dello Stabilimento cui gli accosti sono asserviti e ciò senza alcun rimborso od indennizzo a favore della concessionaria.

La presente concessione per la parte afferente l'esercizio del costiero e relative operazioni portuali è soggetta alle disposizioni riguardanti la manipolazione degli oli minerali contenute nel R.D.L. 2.11.1933, n. 1741 e nel relativo Regolamento approvato con R.D. 20.7.1934, n. 1303, alle norme di sicurezza approvate con D.M. 31.7.1934 e successive modificazioni, nonché secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 41 e seguenti del Regolamento della Navigazione Marittima.

EnerProtezione S.p.A
G.E.M. / A.d.B. Termo
U. Business Fusina

Stalino

E' a carico della concessionaria l'onere della manutenzione dei tratti di sponda retrostanti le opere di ormeggio concesse.

Le opere non potranno essere esercitate in assenza di collaudo favorevole da parte della Commissione ex art. 48 Reg. Cod. Nav..

Per poter esercitare gli scarichi la concessionaria dovrà essere in possesso dell'apposita concessione rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia. Inoltre la concessionaria dovrà attenersi a quanto previsto dalla L. 16.4.1973, n. 171, dal D.P.R. 20.9.1973, n. 962 (interventi per la Salvaguardia di Venezia), dalla L. 10.5.1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dalla L. 5.3.1963, n. 366, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 23.4.1998 e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'esercizio dell'opera di presa acqua di mare la concessionaria dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione dei Monopoli di Stato.

La concessionaria dovrà assicurare le pertinenze demaniali in concessione presso una Compagnia di Assicurazione bene accetta all'Amministrazione concedente. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dello Stato e depositate presso l'Autorità Portuale.

La Società concessionaria sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni che potessero derivare a persone, cose e ambiente, per effetto del mantenimento e dell'esercizio del deposito costiero oggetto della presente licenza di concessione.

CONDIZIONI GENERALI

1) La concessionaria deve esercitare l'attività per la quale ha ottenuto la concessione in modo diretto ed esclusivo.

- di
- 2) La concessionaria non potrà variare i limiti assegnati; non potrà erigere opere non autorizzate, nè modificare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente concessione.
- ido
- 3) La concessionaria non potrà costituire alcuna servitù nelle aree attigue a quelle concesse, nè recare ostacoli agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate.
- ssso
- 4) L'Autorità Portuale avrà diritto di far sorvegliare, con i mezzi ed i modi che crederà opportuni, la regolare esecuzione degli obblighi assunti dalla concessionaria in dipendenza della presente licenza ed essa concessionaria dovrà agevolare tale sorveglianza; in particolare l'Autorità Portuale dovrà essere messa in condizione di poter accertare e verificare il permanere dei requisiti in possesso della concessionaria ai fini del rilascio della concessione.
- ria.
- 5) La concessionaria dovrà fornire all'Autorità Portuale tutti i dati, anche di tipo statistico, necessari all'Autorità medesima per lo svolgimento dei propri compiti di istituto.
- L.
- 6) La concessionaria si obbliga a provvedere, a sue totali cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti relativi alla presente concessione e delle zone demaniali ad essi asservite, restando inteso che la stessa concessionaria sarà ritenuta responsabile di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare direttamente o indirettamente a persone e/o cose in conseguenza della mancata esecuzione dei lavori manutentori di cui sopra. La stessa concessionaria si obbliga, altresì, ad eseguire quei lavori che l'Autorità portuale, a suo insindacabile giudizio,
- la
- ela
- lel
- ni
- rà
- re
- re
- re
- ii
- el
- e
- a



ritenesse opportuno imporle, anche ai fini della sicurezza e della incolumità pubblica.

7) La concessionaria risponderà direttamente di qualsiasi danno comunque cagionato a persone e cose nell'esercizio della presente concessione, manlevando l'Autorità concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

8) Fatto salvo quanto previsto nelle condizioni speciali per la movimentazione dei prodotti petroliferi in banchina e nel costiero la concessionaria è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme emanate o emanande dalla locale Capitaneria di Porto in materia di polizia marittima e sicurezza della navigazione e dall'Autorità Portuale in tema di prevenzione incendio e di sicurezza nell'esercizio della attività portuale anche ai fini dell'antiquamento.

9) Alla scadenza la concessionaria dovrà immediatamente riconsegnare i beni demaniali concessi, dopo averli rimessi in pristino stato e liberi da persone e cose, senza che ad essa spetti compenso o indennizzo o rimborso di sorta, salvo che la stessa Amministrazione non consenta di rinnovare la licenza su nuova, formale domanda della concessionaria da presentarsi almeno un mese prima della suddetta scadenza. In caso di non rinnovo della licenza e ove la concessionaria continuasse ad occupare i beni demaniali oltre la scadenza della presente concessione, essa sarà perseguibile ai sensi dell'art. 1161 Cod. Nav. restando comunque obbligata a corrispondere gli indennizzi che verranno determinati.

10) L'Autorità Portuale attesa la particolare natura della presente licenza si riserva la facoltà di revocare la concessione quando lo ritenga necessario per motivi di pubblico interesse ed ha pure la facoltà di dichiarare la decadenza

Autorità Portuale di Venezia



12

mità
que
one,
la
la
e o
ta e
one
ini

della concessionaria nei casi previsti dall'art. 47 Cod. Nav..

11) Nei casi di revoca e di decadenza, la concessionaria ha l'obbligo di riconsegnare immediatamente i beni demaniali, in buono stato di manutenzione, dopo averli messi in pristino e liberi da persone e cose e da eventuali opere amovibili autorizzate senza che ad essa spetti compenso od indennizzo di sorta, nel termine stabilito dal decreto di revoca e decadenza notificato in via amministrativa. In mancanza, salva la perseguibilità della concessionaria ai sensi dell'art. 1161 Cod. Nav., la concessionaria è obbligata a corrispondere gli indennizzi che verranno determinati e l'Autorità Portuale procederà a termini dell'art. 54 Cod. Nav., provvedendo a rivalersi delle spese sostenute sul deposito cauzionale e/o nei modi previsti dall'art. 84 Cod. Nav..

e i
da
so
la
si
la
li
si
i
i

12) Nel caso di rinuncia alla concessione nel corso di validità della stessa, comunque notificata, la concessionaria non avrà diritto alla restituzione del canone e dovrà riconsegnare i beni demaniali dopo averli messi in pristino e liberi da persone e cose.

13) Fermo restando il disposto degli artt. 49 Cod. Nav. e 31 Reg. Nav. Mar., tutte le opere di difficile rimozione erette abusivamente dalla concessionaria restano acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso, indipendentemente dalla perseguibilità penale a suo carico e fatta salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinare la demolizione delle opere stesse con la restituzione dei beni demaniali nel pristino stato.

14) La concessionaria accetta che l'Autorità concedente, in caso di inosservanza degli obblighi assunti con la presente concessione ed a garanzia dei quali è stato costituito il deposito cauzionale incameri a suo

Produzione S.p.A
S.M. / A.d.B. Termo
Business Fusina
Stelino

giudizio discrezionale, in tutto o in parte, il suddetto deposito senza alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

15) Per l'esercizio della concessione la concessionaria dovrà preventivamente ottenere tutte le licenze/autorizzazioni necessarie di competenza di altre Autorità.

16) La presente concessione è inoltre soggetta alle disposizioni sul demanio marittimo contenute nel Codice della Navigazione, nel suo Regolamento marittimo e nelle altre leggi e regolamenti che disciplinano la materia.

17) Le spese tutte inerenti e conseguenti alla presente licenza, per oneri fiscali, per copia e bollo, sono a completo carico della concessionaria.

Si rilascia la presente licenza, scritta su n. 14 facciate, che la concessionaria firma in segno di completa accettazione di tutte le condizioni ed obblighi generali e speciali.

Venezia, **20 MAR. 2009**

LA CONCESSIONARIA
Enel Produzione S.p.A
G.E.M. / A.d.B. Termo
Unità Business Fusina


Giuseppe Molina

IL PRESIDENTE

Prof. Paolo Costa

